



Infostudio lavoro

del 19.06.2020

Family Act: le misure a sostegno della famiglia

Gentile Cliente,

è notizia di questi giorni l'approvazione da parte del Governo dello schema di decreto che introduce misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, con l'attuazione del cosiddetto "Family Act".

Il provvedimento contiene disposizioni di delega in materia di sostegno alla genitorialità e alla funzione sociale ed educativa delle famiglie. L'obiettivo dichiarato dal Governo è quello di incrementare la natalità, valorizzare la crescita armoniosa dei figli e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare per quello femminile.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

FAMILY ACT	2
<i>Obiettivi dell'intervento normativo</i>	<i>2</i>
<i>Che cosa sarà l'assegno Universale?.....</i>	<i>3</i>
<i>Misure in materia di Istruzione e sostegno all'educazione dei figli.....</i>	<i>3</i>
<i>Congedi parentali.....</i>	<i>4</i>
<i>Conciliazione dei tempi di famiglia e lavoro</i>	<i>5</i>
<i>Autonomia e Protagonismo giovanile</i>	<i>6</i>

Ai gentili Clienti
Loro sedi

FAMILY ACT

Obiettivi dell'intervento normativo

Il Governo, con questo intervento, si propone importanti obiettivi:

- a) assicurare benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE);
- b) promuovere la parità di genere all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile, sviluppati per armonizzare e conciliare i tempi di vita e di lavoro, dovranno sostenere lo sviluppo del nucleo familiare;
- c) riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall'imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito, o mediante la disposizione di un credito, con riguardo alle spese sostenute dalle famiglie volte ad affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento dei figli.


Il Governo, quindi, su proposta del Ministro con delega alla famiglia e del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto una serie di deleghe:

la prima delega, **da adottare entro il 30 novembre 2020**, riguarda l'attuazione di un decreto legislativo istitutivo dell'**assegno universale** che avrà anche lo scopo di riordinare le misure di sostegno economico per i figli a carico.

Che cosa sarà l'assegno Universale?

- L'assegno universale sarà un beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figli a carico;
- avrà un importo minimo per tutti i nuclei familiari con uno o più figli, a cui verrà aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata per scaglioni dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- verrà attribuito mensilmente mediante la corresponsione diretta di una somma di denaro oppure mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta;
- sarà attribuito per ciascun figlio, fino ai diciotto anni di età, e sarà maggiorato del venti per cento per i figli successivi;
- sarà riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai 18 anni di età del figlio;
- non concorrerà alla formazione del reddito e non rileverà ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito per i fruitori del reddito e della pensione di cittadinanza;
- l'importo dell'assegno terrà conto dell'età dei figli a carico e sarà incrementato per ciascun figlio con disabilità;
- dovrà essere riconosciuta una integrazione compensativa dell'importo dell'assegno laddove lo stesso risulti inferiore a al trattamento complessivo in quello in godimento al nucleo familiare prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

Misure in materia di Istruzione e sostegno all'educazione dei figli



Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, saranno adottati uno o più decreti legislativi per l'istituzione e il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli.



OSSERVA - saranno introdotti benefici fiscali per i figli a carico, introducendo nuove misure agevolative di supporto alle spese per la crescita, il mantenimento e l'educazione, dei figli.

L'obiettivo è quello di garantire l'istituzione e il sostegno dei servizi socio educativi per l'infanzia, al fine di assicurare pari opportunità.

- il sostegno alle famiglie si concretizzerà con interventi di sostegno volti a coprire anche l'intero ammontare delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, asili nido familiari, micronidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle dei bambini al di sotto dei sei anni;
- le famiglie riceveranno un sostegno per le spese sostenute in favore dei minori, che sono affetti da patologie fisiche e non fisiche, compresa la diagnosi sul disturbo dell'apprendimento, questo fino al termine della scuola secondaria di secondo grado;
- saranno erogati sostegni economici per affrontare le spese sostenute per gite scolastiche, iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva, corsi di lingua e di arte e musica, per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, libri, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, per le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici, richiesti dal percorso scolastico frequentato, e di supporti informatici per ciascun figli a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici;
- saranno previste agevolazioni per forme di welfare aggiuntivo legate alla contrattazione di secondo livello.



ATTENZIONE! - tutte queste misure di sostegno saranno erogate: o mediante agevolazioni fiscali o mediante corresponsione di una somma di denaro vincolata allo scopo per cui è disposta.

Congedi parentali

Altro capitolo riguarda i congedi parentali e di paternità.

Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, dovranno essere adottati uno o più decreti legislativi di potenziamento, riordino e di armonizzazione della disciplina inerente i congedi parentali:

- con l'introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro, secondo le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore, sottoscritta dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;
- previo preavviso al datore di lavoro, i genitori lavoratori potranno godere del diritto di usufruire di un permesso retribuito, della durata di almeno 5 ore nell'arco dell'anno, per recarsi al colloquio con i professori e partecipare in maniera attiva al percorso di crescita delle propri figli;

- dovrà essere stabilito un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio;
- sarà previsto un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio;
- dovranno essere previste misure specifiche che, tenendo conto della specificità delle singole professioni, favoriscano un'estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi.

Conciliazione dei tempi di famiglia e lavoro

Altra delega riguarderà la conciliazione dei tempi di famiglia e lavoro delle lavoratrici madri.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, dovranno essere adottati uno o più decreti legislativi di riordino e di rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile, prevedendo:

- un'indennità integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall'INPS, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio;
- una percentuale di detraibilità o deducibilità delle spese per addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell'applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie;
- una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio;
- delle forme incentivanti per i datori di lavoro che applichino le clausole dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che, nell'ambito di promozione dell'armonizzazione tra vita privata e lavoro, stabiliscano modalità di lavoro flessibile e facoltà per i lavoratori di richiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino degli originari accordi contrattuali;
- prevedere che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;
- sarà poi prevista una quota di riserva, della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'avvio delle nuove imprese start up femminili e l'accompagnamento per i primi due anni dall'avvio delle attività.

Autonomia e Protagonismo giovanile

Ultimo punto in oggetto riguarda l'autonomia e il protagonismo giovanile.

Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, dovranno essere adottati uno o più decreti legislativi di riordino e di rafforzamento delle misure volte al sostegno alle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria, attraverso:

- il sostegno alle famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri universitari per ciascun figlio maggiorenne a carico, iscritto ad un corso universitario, che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari;
- detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario;
- sostegno alle giovani coppie, composte da soggetti ambedue di età non superiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda, mediante agevolazioni fiscali, per l'affitto della prima casa.



In attesa dei provvedimenti attuati, così come calendarizzati, con queste misure ed interventi mirati, il Governo intende farsi carico della crescita e dello sviluppo delle famiglie.